



# COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo  
SETTORE 2 TECNICO

cap 24020 – Via R. Ruggeri, 38 - tel. 035/ 74 02 59 - c.f. 81001030162 - p. I.V.A. 00793310160

e-mail: [protocollo@comune.casnigo.bg.it](mailto:protocollo@comune.casnigo.bg.it) [www.comune.casnigo.bg.it](http://www.comune.casnigo.bg.it)

Ord. n. 64 Reg. Ord.

Casnigo, lì **18 AGO. 2023**

## ORDINANZA DI OBBLIGO DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI.

### IL SINDACO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/02/2020 avente per oggetto “Esame ed approvazione del Regolamento sulla Vigilanza e gestione della popolazione canina”;

Richiamato l'art.5 del predetto regolamento, relativo alla conduzione e custodia di cani e di altri animali nel quale è previsto che:

- Chiunque detenga o conduca un cane, ivi compresi i proprietari o persone che accudiscono animali in luoghi pubblici, privati ad uso pubblico o comunque aperti al pubblico (sono comprese anche tutte le aree verdi comunali tra cui le aiuole e parchi o piste ciclopedonali), hanno l'obbligo di rispettare le norme di seguito indicate:

- a. I cani devono essere tutti muniti di idoneo codice identificativo (microchip) ed essere iscritti all'anagrafe canina regionale. Il proprietario o detentore deve comunicarne eventuali variazioni, la loro cessione, smarrimento o la morte.
- b. I cani di qualsiasi taglia o razza devono essere sempre condotti al guinzaglio, come da caratteristiche tecniche previste per legge (ad una distanza dal proprietario/conducente non superiore a 1,5 metri). I conduttori o proprietari di cani o animali devono sempre detenerli in modo tale che gli stessi non possano recare disturbo alla circolazione stradale o alle persone che frequentano i luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c. È fatto assoluto divieto procedere in sella alla bicicletta con a bordo e/o al seguito il cane, seppure al guinzaglio.
- d. I conduttori o proprietari di cani, qualora si verificano condizioni di rischio per l'incolumità di persone ed animali, devono provvedere a far indossare apposita museruola.
- e. I conduttori o proprietari di cani devono sempre avere al seguito un'adeguata dotazione per la rimozione delle deiezioni dell'animale per porre in essere l'immediata pulizia del sito. I conduttori o proprietari di cani o animali devono procedere all'immediata pulizia e alla rimozione degli escrementi.
- f. È vietato l'accesso dei cani nei luoghi aperti al pubblico dove è espressamente indicato il divieto con apposita cartellonistica.
- g. I conduttori o proprietari di cani o animali devono attivarsi affinché gli animali non disturbino il vicinato, specialmente in ore notturne, con insistenti latrati o simili.
- h. I cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni, invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

- i. È vietato organizzare combattimenti tra animali.
- j. È obbligatorio, sui mezzi di trasporto pubblico, l'uso congiunto di guinzaglio e museruola o di trasportino.
- k. È vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici ed all'interno di abitazioni private e relative pertinenze.
- l. È vietato lasciar vagare liberamente, in aree pubbliche o aperte al pubblico, cani ed animali di qualsiasi specie. Le spese derivanti dal recupero, custodia, mantenimento dell'animale, sono anticipate dall'ente previa azione di rivalsa a carico del proprietario e/o conduttore.
- m. Il Sindaco o Responsabile incaricato, al fine di prevenire possibili pregiudizi alla sicurezza della circolazione stradale, avuto ragione della presenza di animali liberi sulla pubblica via, può, attraverso apposita ordinanza, disporre specifiche prescrizioni in ordine alle caratteristiche tecniche che le aree di sgambamento devono assumere. La Polizia Locale, le Forze dell'ordine, gli incaricati di pubblico servizio e gli ispettori Ambientali, sono incaricati di vigilare sulla corretta e costante applicazione del presente articolo.

Rilevato che sono pervenute, all'Ufficio Tecnico, diverse segnalazioni e reclami da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani ed altri animali domestici a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici;

Considerato che:

- tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi ed a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione ed è tenuto ad affidare l'animale solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche al livello penale;
- la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Ritenuto pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico;

Visti:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2013,

### **ORDINA**

- Il rispetto delle norme indicate al predetto art. 5 del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 4/29020, con particolare riferimento alla lettera e);
- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, provvedano in autonomia e nell'immediatezza alla diluizione e ripulitura con acqua,

eventualmente aggiunta di opportuni detergenti e/o disinfettanti, delle deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori da versare all'occorrenza;

- di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;

### **DISPONE**

- che ai sensi dell'art.4 – comma 1 - del Ns. Regolamento sulla Vigilanza e gestione della popolazione canina, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 10/02/2020, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 250 euro;

- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

- che l'Ufficio di Polizia Locale sia incaricato, per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casnigo e resa nota mediante pubbliche affissioni;

- che la presente ordinanza venga trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, alla Prefettura di Bergamo ed alla Polizia Locale Intercomunale Valseriana;

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della L. 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia, oppure, in via alternativa, ai sensi del DPR 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.



**IL SINDACO**

**Enzo Poli**

